Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 3

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 5 gennaio 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1/2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato in Roma, Milano, Napoli, Venezia e Firenze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 12 novembre 1936-XV, n. 2179.

Aggiunte e varianti alle disposizioni vigenti sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, che aggiorna le disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito, convertito in legge con la legge 17 dicembre 1934-XII, n. 2110, e successive modificazioni;

Vista la legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929-VII, n. 629, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modificazioni ed aggiunte al testo unico suddetto;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nell'articolo 1, secondo comma, n. 2°, del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929-VII, n. 629, quale risulta sostituito dalla legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, che converte in legge il R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 36, e modificato dal R. decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 850, alle parole: « 36 anni per i sottotenenti provenienti dai sottufficiali dei carabinieri Reali » sono sostituite le seguenti:

« 32 anni per i sottotenenti dei carabinieri Reali, provenienti direttamente dai brigadieri e marescialli dell'arma, di cui al successivo articolo 3, n. 1°, lett. *a*);

« 36 anni per i sottotenenti dei carabinieri Reali, provenienti direttamente dai marescialli maggiori dell'arma di cui al successivo articolo 3, n. 1°, lett. *b*) ».

Art. 2.

Nell'articolo 2 del testo unico predetto, quale risulta sostituito dalla legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, il n. 1° è sostituito dai seguenti:

« 1° per l'arma dei carabinieri Reali, dagli allievi dell'Accademia militare di fanteria e cavalleria, provenienti dalle scuole militari e dai licenziati dagli istituti d'istruzione media di secondo grado indicati dal regolamento, ammessi all'Accademia in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento, e che abbiano compiuto, con esito favorevole, un apposito corso biennale. Gli allievi che avranno conseguito, dopo tale corso biennale, il grado di sottotenente, frequenteranno un corso di integrazione tecnico professionale di sei mesi, presso la Scuola centrale carabinieri Reali;

« 2° per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio:

a) dagli allievi delle accademie militari provenienti dalle scuole militari e dai licenziati dagli istituti d'istruzione media di secondo grado, indicati dal regolamento, ammessi alle accademie in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento, e che abbiano compiuto, con esito favorevole, un apposito corso biennale;

b) dai sottufficiali in servizio, delle stesse armi, in possesso dei titoli di studio di cui sopra, che abbiano almeno due anni di servizio da sottufficiale, ammessi quali allievi nelle accademie militari in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento, e che abbiano compiuto, con esito favorevole, il corso biennale di cui sopra;

c) per le sole armi di fanteria e cavalleria, dai sottufficiali in servizio dei carabinieri Reali in possesso dei titoli e requisiti di cui alla precedente lettera b), ammessi quali allievi nelle accademie militari in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento, e che abbiano compiuto, con esito favorevole, il corso biennale di cui alla stessa lettera b) »;

e alle parole « 2° per il corpo di commissariato: » e « 3° per il corpo di amministrazione e di sussistenza: » sono sostituite le altre « 3° per il corpo di commissariato: » e « 4° per il corpo di amministrazione e di sussistenza: ».

Art. 3.

Nell'articolo 3 del testo unico di cui innanzi, quale risulta sostituito dalla legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, il n. 1° è sostituito col seguente:

« 1° per l'arma dei carabinieri Reali:

a) dai brigadieri e marescialli in servizio dell'arma in possesso di diploma di licenza degli istituti di istruzione media di secondo grado indicati dal regolamento, e che abbiano retto almeno per un anno, complessivamente nei gradi di brigadiere e maresciallo, il comando effettivo di stazione carabinieri Reali, siano stati designati dal comando generale dell'arma, ed abbiano frequentato presso la Scuola centrale dei carabinieri Reali, con esito favorevole, un corso pratico di accertamento della loro capacità professionale;

b) dai marescialli maggiori in servizio dell'arma che abbiano conseguito nella carriera di sottufficiale dell'arma stessa almeno una promozione a scelta; abbiano retto il comando effettivo di stazione carabinieri Reali per almeno quattro anni, complessivamente nei gradi di brigadiere e maresciallo, e, da maresciallo maggiore, il comando interinale di tenenza o di una sezione per almeno tre mesi, anche se non continuativi; siano state designate dal comando generale dell'arma ed abbiano frequentato, presso la scuola centrale, con esito favorevole, un corso pratico di accertamento della loro capacità professionale »;

e nel n. 2° dello stesso articolo alle parole: « lettera a) del n. 1° dell'articolo 2 » sono sostituite le seguenti: « lettera a) del n. 2° dell'articolo 2 ».

Art. 4.

Nell'articolo 5 del testo unico predetto, quale risulta sostituito dalla legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, il primo, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Nell'arma dei carabinieri Reali un sesto dei posti vacanti durante l'anno nei gradi di subalterno è devoluto ai sottotenenti provenienti dai brigadieri e marescialli dell'arma di cui al precedente art. 3, n. 1°, lettera a), un altro sesto ai sottotenenti provenienti dai marescialli maggiori dell'arma di cui al precedente articolo 3, n. 1°, lettera b), e due terzi agli allievi di cui al precedente articolo 2, n. 1°.

« In difetto di elementi idonei di una delle predette categorie, le proporzioni sopra indicate possono essere variate a favore delle altre.

« Nelle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, per il corpo di amministrazione e per gli ufficiali di sussistenza, un sedicesimo delle nomine da effettuare annualmente nel grado di sottotenente è devoluto ai sottotenenti nominati direttamente dai sottufficiali a norma dei nn. 2°, 3° e 4° dell'art. 3; tre sedicesimi sono devoluti agli allievi reclutati dai sottufficiali, di cui alla lettera b) del nn. 2° e 4° dell'art. 2, ed i rimanenti dodici sedicesimi agli allievi di cui alla lettera a) dei nn. 2° e 4° dell'art. 2, nonchè ai sottufficiali dei carabinieri Reali di cui alla lettera c) del n. 2° dell'art. 2 (in misura non superiore a nove, ogni anno, in totale) »;

e il settimo comma è sostituito dal seguente:

« Nel corpo di commissariato un quarto delle nomine da effettuare nel grado di sottotenente è devoluto ai sottufficiali di cui alla lettera b) del n. 3° dell'art. 2 e tre quarti agli allievi di cui alla lettera a) del predetto n. 3° ».

Art. 5.

All'articolo 8 del testo unico di cui innanzi, quale risulta sostituito dalla legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, è aggiunto il seguente comma:

« Coloro, invece, i quali siano dichiarati non idonei in attitudine militare, possono, su proposta del comandante della scuola e previo parere favorevole del Ministero della guerra, ottenere il trasferimento nel corpo di sussistenza o in quello di amministrazione, nei limiti dei posti vacanti nei relativi ruoli, ferma restando l'osservanza di quanto disposto dal precedente articolo 5 circa le aliquote di nomine da effettuare annualmente nel grado di sottotenente dei suddetti corpi ».

Art. 6.

L'articolo 9 del testo unico di cui innanzi, quale risulta sostituito dalla legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, e modificato dall'articolo 5 del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1710, è sostituito dal seguente:

« I sottotenenti che provengono direttamente dai sottufficiali, di cui all'articolo 3, sono nominati entro il 31 dicembre dell'anno, sotto una data posteriore a quella della nomina dei sottotenenti provenienti dagli allievi delle accademie, e, ove siano stati espletati i concorsi di cui all'articolo 3, n. 2°, lettera a) e all'articolo 10 del presente testo unico, nonchè all'articolo 3 del R. decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 850, anche dopo i vincitori dei concorsi stessi.

« Gli ufficiali reclutati come dal comma precedente non frequentano i corsi di cui all'articolo 7 e di essi:

i sottotenenti dei carabinieri Reali provenienti dai brigadieri e marescialli dell'arma, di cui all'articolo 3, n. 1°, lettera a), conseguono la promozione a tenente, sempre che prescelti per l'avanzamento, dopo tre anni di grado e il loro avanzamento, nel servizio permanente effettivo, è limitato al grado di tenente colonnello;

tutti gli altri conseguono la promozione a tenente, sempre che prescelti, dopo quattro anni di grado e il loro avanzamento, nel servizio permanente effettivo, è limitato al grado di capitano ».

Art. 7.

Nel primo comma dell'articolo 10 del testo unico predetto, quale risulta sostituito dall'articolo 1 del R. decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 850, alle parole « del n. 1° dell'articolo 2 », sono sostituite le altre « del n. 2° dell'art. 2 ».

Art. 8.

L'articolo 13 del testo unico predetto, quale risulta sostituito dalla legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, e l'art. 14 dello stesso testo unico sono abrogati.

Art. 9.

I tre commi aggiunti con l'articolo 2 del R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2056, all'articolo 19 del testo unico di cui innanzi, quale risulta sostituito dal R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 36, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, sono sostituiti dai seguenti:

« Nel corpo automobilistico i posti annualmente vacanti nei gradi di subalterno sono devoluti — con le norme, le modalità e nella proporzione fissate dal Ministro per la guerra — in parte ai subalterni in servizio permanente effettivo delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, in parte ai sottotenenti provenienti dai sottufficiali di squadra automobilisti appartenenti alle unità del corpo automobilistico e dai sottufficiali specializzati automobilisti, reclutati dagli appositi corsi svolti presso l'officina automobilistica del Regio esercito per conseguire tale qualifica (sergenti maggiori marescialli).

«I sottotenenti provenienti dai sottufficiali non possono ricoprire più di un quarto dei posti annuali dei subalterni da reclutare; sono promossi tenenti — se prescelti per l'avanzamento — dopo quattro anni di grado; non frequentano i corsi di cui all'articolo 7 e hanno la carriera limitata al grado di capitano.

« Per poter conseguire la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nel corpo automobilistico i sottufficiali devono:

contare almeno sette anni di servizio (complessivamente nei gradi di sergente, sergente maggiore e maresciallo), di cui quattro almeno complessivamente presso reparti od officine automobilistiche ovvero presso reparti carristi o bersaglieri;

essere stati designati dalle autorità gerarchiche;

aver frequentato, con esito favorevole, un corso pratico di accertamento della loro capacità professionale ».

Art. 10.

La disposizione dell'articolo 1 del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1710, è estesa ai sottotenenti del corpo automobilistico provenienti direttamente dai sottufficiali a norma dell'articolo 19 del testo unico predetto, quale risulta sostituito e modificato dal precedente articolo 9.

Art. 11.

Il Ministro per la guerra è autorizzato ad apportare, in applicazione dei precedenti articoli del presente decreto, di concerto col Ministro per le finanze, le opportune modificazioni alle norme esecutive per la prima applicazione del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929-VII, n. 629, quali risultano approvate col decreto Ministeriale 20 luglio 1930-VIII, e successive modificazioni.

Disposizioni transitorie.

Art. 12.

Per gli anni 1936, 1937 e 1938, il limite massimo di età di 32 anni per la nomina a sottotenente dei carabinieri Reali in servizio permanente effettivo dei brigadieri e marescialli dell'arma, di cui al n. 1°, lettera *a*), dell'articolo 3 del testo unico di cui innanzi, quale risulta modificato dall'articolo 3 del presente decreto, è portato ad anni 36.

Per lo stesso triennio 1936-1937-1938, il periodo minimo di comando effettivo di stazione, richiesto per i medesimi sottufficiali, è limitato a mesi sei.

Per l'anno 1936 non si richiede il periodo di tre mesi di comando interinale di tenenza o di sezione per la nomina a sottotenente dell'arma dei carabinieri Reali dei marescialli dell'arma stessa di cui al n. 1°, lettera *b*), dell'articolo 3 del testo unico di cui innanzi, quale risulta modificato dall'articolo 3 del presente decreto.

Art. 13.

Per gli anni 1936 e 1937 sono ammessi a concorrere, nei limiti dell'aliquota riservata ai marescialli maggiori di cui al n. 1°, lettera *b*), dell'articolo 3 del testo unico predetto, quale risulta modificato dall'articolo 3 del presente decreto, anche i marescialli maggiori che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 3, n. 1°, del medesimo testo unico, quale risulta sostituito dalla legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93.

Art. 14.

Le disposizioni degli articoli 5 e 13 del testo unico predetto, quali risultano sostituiti dalla legge 16 gennaio 1936, n. 93, nonchè quelle dell'articolo 14 dello stesso testo unico, continueranno ad applicarsi — per quanto riguarda il reclutamento dei subalterni dell'arma dei carabinieri Reali dai tenenti in servizio permanente effettivo delle altre armi — fino a quando non saranno state effettuate le prime nomine a sottotenente dei carabinieri Reali di allievi dell'Accademia militare.

Art. 15.

Il presente decreto, che avrà vigore dal 15 ottobre 1936 (ad eccezione dell'articolo 5 che ha vigore dal 1° ottobre 1935-XIII), sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 novembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1936 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 380, *foglio* 160. — MANCINI.

REGIO DECRETO 19 novembre 1936-XV, n. 2180.

Approvazione dell'elenco dei decreti Reali da pubblicare e dell'elenco dei decreti Reali da non pubblicare nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, di competenza del Ministero dell'aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 11 del regolamento approvato con R. decreto 2 settembre 1932, n. 1293, per l'esecuzione del testo unico 24 settembre 1931, n 1256, riguardante la promulgazione e la pubblicazione delle leggi e dei Regi decreti;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'unito elenco dei decreti Reali, da emanarsi su proposta del Nostro Ministro per l'aeronautica, dei quali si deve fare la pubblicazione per sunto o per estratto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

E' del pari approvato l'unito elenco dei decreti Reali da emanarsi su proposta del Nostro Ministro per l'aeronautica, i quali non devono essere inseriti nella Raccolta ufficiale suddetta, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1936 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1936 - Anno XV.
Atti del Governo, registro 380, foglio 157. — MANCINI.

Elenco dei decreti di cui devesi fare la pubblicazione per sunto o per estratto nella Raccolta ufficiale.

1. Decreti di autorizzazione ad accettare legati o donazioni in favore della Regia aeronautica o dell'Amministrazione dell'aeronautica, di costituzione di enti morali e di approvazione degli statuti relativi.
2. Decreti per la estinzione delle servitù militari.
3. Decreti per la dichiarazione di pubblica utilità di opere d'interesse militare aeronautico.
4. Decreti relativi alle dispense dai richiami alle armi per mobilitazione.
5. Decreti relativi alle esonerazioni dal servizio sotto le armi in caso di mobilitazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

Elenco dei decreti Reali che non debbono essere inseriti nella Raccolta ufficiale.

1. Decreti relativi allo stato, all'avanzamento ed alla cessazione dal servizio degli ufficiali della Regia aeronautica, e decreti di promozione degli impiegati civili dell'Amministrazione aeronautica, quando si tratti di gradi pei quali è prescritto il decreto Reale.
2. Decreti relativi alle nomine ed agli esoneri nelle varie cariche militari aeronautiche.
3. Decreti relativi ai trasferimenti d'arma o di corpo degli ufficiali della Regia aeronautica.
4. Decreti concernenti il collocamento fuori ruolo d'impiegati civili dell'Amministrazione aeronautica.
5. Decreti riguardanti concessioni o revoche di onorificenze cavalleresche, concessioni o perdite di decorazioni al valor militare nonchè il ripristino delle onorificenze e delle decorazioni stesse.
6. Decreti per la rettifica di cognomi o nomi ed aggiunta di titoli nobiliari, relativi agli ufficiali della Regia aeronautica ed agli impiegati civili dell'Amministrazione della aeronautica.
7. Decreti relativi a condoni o commutazioni di pene inflitte dai tribunali militari.
8. Decreti per le decisioni sui ricorsi al Re in via straordinaria.
9. Decreti riguardanti le assimilazioni di rango a gradi militari degli impiegati civili dell'Amministrazione aeronautica.
10. Decreti relativi alla costituzione di Commissioni con incarichi determinati transitori e decreti relativi alle nomine e alle esonerazioni dei membri delle Commissioni stesse.
11. Decreti di autorizzazione a presentare disegni di legge al Parlamento Nazionale ed a ritirare disegni di legge già presentati.
12. Decreti riguardanti l'approvazione e la modificazione dei regolamenti d'istruzione e di servizio per la Regia aeronautica (regolamento di disciplina; regolamento per le licenze; regolamento per il servizio territoriale; ecc.).
13. Decreti relativi all'ammissione di stranieri all'arruolamento volontario nella Regia aeronautica.
14. Decreti relativi al richiamo alle armi di speciali categorie di militari in congedo per particolari esigenze.
15. Decreti relativi alle disposizioni da attuarsi nei casi di mobilitazione totale o parziale della Regia aeronautica.
16. Decreti per l'approvazione o modificazione delle tabelle graduali e numeriche di formazione della Regia aeronautica e dei servizi dell'Amministrazione militare aeronautica.
17. Decreti per imposizioni o modificazioni di servitù militari intorno ad opere o stabilimenti interessanti la difesa.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 30 novembre 1936-XV, n. 2181.

Concessione della bandiera agli stormi della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 28 marzo 1923, n. 645, sulla costituzione della Regia aeronautica;

Vista la legge 6 gennaio 1931, n. 98, concernente l'ordinamento della Regia aeronautica;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

Agli stormi della Regia aeronautica è concessa la bandiera, secondo le norme stabilite dagli articoli seguenti.

Art. 2.

La bandiera dello stormo si compone di: una freccia, un drappo, un'asta, una fascia ed un cordone.

Art. 3.

La freccia è la parte moralmente più importante della bandiera: ha nel centro lo stemma Reale, porta la dicitura « Aeronautica Italiana » e su di essa — previa autorizzazione da concedersi di volta in volta con decreto del Ministro per l'aeronautica — sono scolpiti il nome dello stormo, l'epoca della sua creazione, i fatti d'arme auronautici cui prese parte, le medaglie al valore di cui la bandiera è fregiata ed eventualmente altre onorifiche indicazioni.

Art. 4.

Il drappo è costituito da stoffa di seta di forma quadrata con lato di cm. 60; e scompartito in tre bande uguali portanti i colori nazionali ed è bordato da una frangia in filato oro di cm. 3. Nel centro del campo bianco è ricamato in seta lo scudo di Savoia con croce bianca in campo rosso con contorno azzurro sormontato dalla corona Reale, nelle seguenti misure:

a) altezza dello scudo compreso il contorno azzurro centimetri 20;
b) larghezza dello scudo compreso il contorno azzurro cm. 18;
c) larghezza del contorno azzurro cm. 2;
d) larghezza dei rami della croce cm. 2;
e) altezza della corona compresa la crocetta cm. 10;
f) larghezza massima della corona cm. 14;
g) larghezza del frontale della corona cm. 8;
h) distanza fra lo scudo e la corona cm. 0,5.

Art. 5.

L'asta della bandiera è di legno rivestito con velluto azzurro ornato di una fila di bullette disposte in linea spirale; è munita di puntale ed è scomponibile in due pezzi mediante uno snodo a vite situato a metà altezza.

L'altezza complessiva dell'asta è di cm. 180 compreso il puntale (cm. 15), lo snodo (cm. 15) e la parte che si conficca nella freccia (cm. 10). Il puntale, lo snodo e le bullette sono di ottone.

Art. 6.

Alla parte inferiore della freccia è fermata una fascia di seta azzurra della larghezza di cm. 6 avvolta in un cappio di cm. 12 con due striscie pendenti per circa cm. 50 e terminanti con una frangia in filato oro di cm. 6.

Art. 7.

Alla parte inferiore della freccia è pure avvolto un cordone in filato oro di mm. 4 di diametro e della lunghezza totale di cm. 120 terminante alle due estremità con fiocchi.

Art. 8.

Alle semplici riparazioni dell'asta, del drappo, della fascia e del cordone provvederà il comandante dello stormo. Ove, invece, sia necessario rinnovare talune delle anzidette parti, dovrà rinnovarsi l'intera bandiera meno la freccia. Tale rinnovazione sarà determinata dal Ministro per l'aeronautica su proposta del comandante dello stormo e la vecchia bandiera, senza la freccia, sarà conservata presso il Ministero dell'aeronautica.

Art. 9.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 380, foglio 142. — MANCINI.

REGIO DECRETO 30 novembre 1936-XV, n. 2182.
Approvazione dello statuto organico della Federazione nazionale fascista delle Casse mutue infortuni agricoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 17 settembre 1936-XIV, n. 1909, che riconosce giuridicamente la Federazione nazionale fascista delle Casse mutue infortuni agricoli;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato lo statuto organico della Federazione nazionale fascista delle Casse mutue infortuni agricoli, composto di 27 articoli, nel testo unito al presente decreto firmato, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

LANTINI — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 380, foglio 143. — MANCINI.

Statuto della Federazione nazionale fascista Casse mutue infortuni agricoli.

Caratteri e finalità.

Art. 1.

È costituita in Roma la « Federazione nazionale fascista Casse mutue infortuni agricoli », la quale esplica la propria attività in tutto il territorio del Regno.

Art. 2.

La Federazione ha personalità giuridica, con sede legale in Roma.

Art. 3.

Fanno parte della Federazione, con gli obblighi ed i diritti derivanti dal presente statuto, tutte le Casse mutue esercenti l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura.

Art. 4.

L'attività della Federazione è diretta ai seguenti fini:

a) coordinare le attività e le funzioni delle Casse mutue infortuni agricoli, per dare ad esse uniformità di indirizzo amministrativo, contabile, legale, sanitario e prevenzionale;

b) prescrivere i criteri generali direttivi per la gestione delle Casse mutue infortuni;

c) vigilare sull'attività delle Casse mutue stesse, allo scopo di assicurare la migliore efficienza dei servizi con la minore spesa possibile;

d) assistere le Casse mutue infortuni nei giudizi avanti le Magistrature centrali, nonchè nelle pratiche da svolgere presso le Pubbliche Amministrazioni centrali, presso gli Enti che provvedono a forme integrative di assistenza infortunistica, o ad altre forme di previdenza o assistenza sociale;

e) provvedere alla propaganda della prevenzione contro gli infortuni in agricoltura;

f) studiare le riforme legislative ed amministrative riguardanti l'assicurazione contro gli infortuni in agricoltura;

g) attuare e sviluppare tutte quelle iniziative che risultassero favorevoli al raggiungimento dei suoi scopi, o di quelle che le fossero demandate dalle due Confederazioni dell'agricoltura;

h) adempiere tutte le altre funzioni che le siano demandate da leggi, da regolamenti o da disposizioni del Ministero delle corporazioni.

Organi.

Art. 5.

Sono organi della Federazione:

1° il Consiglio di amministrazione;
2° il Comitato esecutivo;
3° il presidente;
4° il vice presidente.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per le corporazioni, ed è composto:

a) del presidente designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;

b) del vice presidente designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

c) di cinque membri designati dalla Confederazione fascista degli agricoltori, di cui almeno due scelti fra i presidenti delle Casse mutue;

d) di cinque membri designati dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, di cui almeno due scelti fra i vice presidenti delle Casse mutue;

e) di un rappresentante del P.N.F.;

f) di un rappresentante del Ministero delle corporazioni;

g) di un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste.

Del Consiglio di amministrazione fa parte il segretario generale.

Art. 7.

I componenti del Consiglio durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

In caso di sostituzione di membri del Consiglio di amministrazione le persone nominate al posto di quelle sostituite restano in carica per il residuo del biennio in corso.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente almeno ogni tre mesi, con preavviso, da spedire, almeno cinque giorni prima della riunione, a mezzo di lettera raccomandata.

Nei casi di urgenza, la convocazione può essere fatta per telegramma da spedire almeno due giorni prima della riunione.

E' obbligatoria la convocazione del Consiglio, entro il termine di quindici giorni, quando ne sia fatta richiesta da almeno cinque membri del Consiglio stesso o dal Collegio dei sindaci.

Art. 9.

In prima convocazione, per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno due terzi dei componenti il Consiglio.

In seconda convocazione il Consiglio può deliberare qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni riguardanti modifiche dello statuto debbono essere adottate con la presenza di almeno due terzi dei componenti il Consiglio.

Art. 10.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 11.

Il Consiglio provvede all'amministrazione della Federazione pel raggiungimento dei fini previsti dall'art. 4, e particolarmente:

a) delibera sui criteri direttivi per lo svolgimento dell'attività della Federazione e l'impiego del suo patrimonio;

b) determina la misura dei contributi annui per il funzionamento della Federazione;

c) delibera sui bilanci preventivo e consuntivo della Federazione;

d) nomina e licenzia il personale della Federazione e ne fissa le retribuzioni. Delibera sulle indennità per il presidente ed il vice presidente; sulle medaglie di presenza per i consiglieri, e sugli assegni ai sindaci ed al segretario generale;

e) convoca, una volta all'anno, i presidenti ed i vice presidenti delle Casse mutue per comunicazioni su argomenti di speciale importanza riguardanti l'attività della Federazione e per sentirne il parere;

f) delibera sulla istituzione di speciali Commissioni per lo studio di problemi organizzativi e tecnici;

g) esprime parere, prima che gli atti siano inviati al Ministero delle corporazioni, sui bilanci consuntivi delle Casse mutue;

h) analogamente, esprime parere sugli acquisti e sulle alienazioni o permute di beni immobili, nonchè sulle concessioni di mutui, che fossero deliberati dalle Casse mutue;

i) delibera il regolamento organico da adottare dalle Casse mutue.

Art. 12.

Il Comitato esecutivo è composto del presidente, del vice presidente, di due consiglieri scelti dal Consiglio, uno fra quelli di cui all'art. 6, lettera *c*), e l'altro fra quelli di cui alla lettera *d*) dello stesso articolo; del rappresentante del Ministero delle corporazioni, e del segretario generale.

Art. 13.

Il Comitato esecutivo resta in carica per la stessa durata del Consiglio di amministrazione.

Esso si riunisce tutte le volte che il presidente lo reputi necessario e, normalmente, una volta al mese.

Le sue adunanze sono valide con la presenza di almeno quattro dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voto dei presenti. A parità di voti, prevale quello del presidente.

Art. 14.

Il Comitato esecutivo esegue le deliberazioni del Consiglio e può sostituirsi ad esso, salvo ratifica, nei casi di urgenza e in quelli autorizzati dal Consiglio stesso.

Art. 15.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Federazione.

Egli convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo, e vigila sull'esecuzione delle rispettive deliberazioni.

Impartisce le direttive per il funzionamento della Federazione.

Firma, per la parte che non abbia deferita al segretario generale, gli atti e i documenti che impegnano la Federazione.

Esercita, in genere, tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi, dai regolamenti e dai decreti che disciplinano l'assicurazione infortuni in agricoltura.

Art. 16.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, la rappresentanza legale, e le altre funzioni inerenti al suo ufficio, sono assunte dal vice presidente.

Art. 17.

Il Collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministro per le corporazioni, ed è composto di tre membri: un rappresentante del Ministero delle corporazioni con funzioni di presidente, un rappresentante della Confederazione fascista degli agricoltori e un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori agricoli.

I sindaci durano in carica per lo stesso tempo stabilito per il Consiglio di amministrazione.

I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Art. 18.

Il segretario generale dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e del Comitato esecutivo, alle determinazioni del presidente, e vigila sull'andamento degli uffici e dei servizi.

Ordinamento finanziario.

Art. 19.

Il contributo, che le Casse mutue sono tenute a versare a favore della Federazione, è determinato anno per anno dal Consiglio di amministrazione della Federazione sulla base di un'aliquota unica commisurata al fabbisogno assicurativo stabilito annualmente, per i singoli compartimenti, dal Ministero delle corporazioni.

Art. 20.

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci preventivo e consuntivo della Federazione debbono essere presentati al Consiglio dal presidente accompagnati dalle relazioni dei sindaci.

Art. 21.

I residui di bilancio della Federazione debbono essere impiegati, normalmente, in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato.

Art. 22.

Le spese di viaggio e di soggiorno dipendenti dalle convocazioni dei membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo sono a carico della Federazione.

Tutela e vigilanza.

Art. 23.

La Federazione è sottoposta alla tutela del Ministero delle corporazioni.

Art. 24.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, riguardanti provvedimenti di carattere generale, adottate pel raggiungimento degli scopi previsti dalle lettere *a*), *b*), *e*) dell'art. 4, debbono essere comunicate al Ministero delle corporazioni. Esse diventano esecutive, qualora alla Federazione non pervengano osservazioni, da parte del suddetto Ministero, entro venti giorni dalla data della consegna fattane.

Art. 25.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, riguardanti i provvedimenti previsti dal terzo capoverso dell'art. 9 e dalle lettere *b*), *c*), *i*) dell'art. 11, per diventare esecutive, debbono riportare l'appprovazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 26.

La decisione delle controversie derivanti dalla applicazione del presente statuto spetta al Ministero delle corporazioni.

Art. 27.

Nei casi di accertate irregolarità, ovvero di persistenti deficienze nel funzionamento degli organi preposti alla Federazione, compete al Ministero delle corporazioni di provvedere allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Federazione, ed alla conseguente nomina di un commissario per la temporanea gestione dell'Ente.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni: LANTINI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ROSSONI.

REGIO DECRETO 30 novembre 1936-XV, n. 2183.

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto autonomo per le case popolari di Salerno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico) per le case popolari ed economiche, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;

Visto l'art. 2 del R. decreto 27 settembre 1929, n. 1726;

Visto il R. decreto 19 aprile 1934, col quale fu riconosciuto come Ente morale l'Istituto autonomo per le case popolari con sede in Salerno e ne fu approvato lo statuto organico;

Vista la nota 5 novembre 1936, con la quale S. E. il prefetto di Salerno fa presente la opportunità e la necessità della nomina di un Regio commissario e della conferma in carica dell'attuale commissario prefettizio comm. avv. Manlio Serio, podestà di Salerno;

Visto il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, con cui viene conferita al Capo del Governo la facoltà di firmare gli atti di competenza dei Ministri per le colonie e per i lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comm. avv. Manlio Serio, podestà di Salerno, attuale commissario prefettizio dell'Istituto autonomo per le case popolari di Salerno, è nominato Regio commissario dell'Ente stesso fino al 31 dicembre 1937-XVI, con il compito di provvedere alla temporanea gestione e alla ricostituzione dell'Amministrazione statutaria di esso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 380, foglio 154. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 agosto 1936-XIV, n. 2184.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa di S. Candido Martire, in Fucecchio (Firenze).

N. 2184. R. decreto 21 agosto 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla soppressione della Fabbriceria della Chiesa di S. Candido Martire, in Fucecchio (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1936 - Anno XV

REGIO DECRETO 15 ottobre 1936-XIV, n. 2185.

Autorizzazione all'Azienda di Stato per le foreste demaniali di accettare la cessione gratuita di un appezzamento di terreno in comune di Portico e S. Benedetto (Forlì).

N. 2185. R. decreto 15 ottobre 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali viene autorizzata ad accettare la cessione gratuita di un appezzamento di terreno sito in comune di Portico e S. Benedetto (Forlì) fattale dal sig. Tredozi cav. Carlo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1936 - Anno XV

REGIO DECRETO 29 ottobre 1936-XV, n. 2186.

Erezione in ente morale dell'Istituto S. Giuseppe, in Meldola (Forlì).

N. 2186. R. decreto 29 ottobre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Istituto S. Giuseppe, con sede in Meldola (Forlì), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1936 - Anno XV

REGIO DECRETO 29 ottobre 1936-XV, n. 2187.

Erezione in ente morale dell'Istituto per l'infanzia abbandonata « Principessa di Piemonte », con sede in Imola.

N. 2187. R. decreto 29 ottobre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Istituto per l'infanzia abbandonata « Principessa di Piemonte », con sede in Imola, viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1936 - Anno XV

REGIO DECRETO 29 ottobre 1936-XV, n. 2188.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Gobbato - Monumento ai Caduti del capoluogo », in Volpago del Montello.

N. 2188. R. decreto 29 ottobre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Gobbato - Monumento ai Caduti del capoluogo », con sede in Volpago del Montello, viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1936 - Anno XV

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 21 dicembre 1936-XV.
Revoca, a richiesta, dell'autorizzazione ad emettere assegni circolari alla Cassa di risparmio di Venezia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. decreto-legge 12 *marzo* 1936-XIV, *n.* 375, *recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito*

Visti il R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, e il decreto Ministeriale 15 novembre 1923, sulla disciplina degli assegni circolari;
Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1736, recante nuove disposizioni sull'assegno circolare;
Visto l'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, relativo alla difesa del risparmio ed all'esercizio del credito;
Su domanda del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Venezia;
Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

È revocata alla Cassa di risparmio di Venezia, a sua richiesta, l'autorizzazione ad emettere assegni circolari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1936 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(1)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 21 dicembre 1936-XV.
Revoca, a richiesta, dell'autorizzazione ad emettere assegni circolari alla Cassa di risparmio di Firenze.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. decreto-legge 12 *marzo* 1936-XIV, *n.* 375, *recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito*

Visti il R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, e il decreto Ministeriale 15 novembre 1923, sulla disciplina degli assegni circolari;
Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1736, recante nuove disposizioni sull'assegno circolare;
Visto l'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, relativo alla difesa del risparmio ed all'esercizio del credito;
Su domanda del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Firenze;
Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

È revocata alla Cassa di risparmio di Firenze, a sua richiesta, l'autorizzazione ad emettere assegni circolari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1936 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 21 dicembre 1936-XV.
Revoca, a richiesta, dell'autorizzazione ad emettere assegni circolari alla Banca italiana di credito e valori di Roma, in liquidazione.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. decreto-legge 12 *marzo* 1936-XIV, *n.* 375, *recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito*

Visti il R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, e il decreto Ministeriale 15 novembre 1923, sulla disciplina degli assegni circolari;
Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1736, recante nuove disposizioni sull'assegno circolare;
Visto l'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, relativo alla difesa del risparmio ed all'esercizio del credito;
Su domanda del liquidatore della Banca italiana di credito e valori di Roma, in liquidazione;
Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

È revocata alla Banca italiana di credito e valori di Roma, in liquidazione, a richiesta, l'autorizzazione ad emettere assegni circolari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1936 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(3)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 21 dicembre 1936-XV.
Nomina del liquidatore unico della Cassa rurale di Castiglione Cosentino (Cosenza), in liquidazione.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. decreto-legge 12 *marzo* 1936-XIV, *n.* 375, *recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito*

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Considerato che con deliberazione dell'assemblea generale dei soci in data 9 febbraio 1936-XIV la Cassa rurale di Castiglione Cosentino (Cosenza) veniva sciolta e messa in liquidazione e che la liquidazione della Cassa stessa veniva affidata ad un Comitato di tre liquidatori;
Considerato che la predetta liquidazione non si svolge con la necessaria regolarità e speditezza;
Ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla sostituzione degli attuali liquidatori;
Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

L'avv. Goffredo Vito è nominato liquidatore unico della Cassa rurale di Castiglione Cosentino (Cosenza) in liquidazione con le attribuzioni ed i poteri di cui alle citate leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1936 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(4)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 21 dicembre 1936-XV.
Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale di prestiti « Maria SS.ma degli Infermi » di Raffadali (Agrigento).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina creditizia;
Veduto il R. decreto 26 settembre 1935-XIII, con il quale si provvedeva allo scioglimento ed alla messa in liquidazione della Cassa rurale di prestiti « Maria SS.ma degli Infermi » di Raffadali (Agrigento), nonchè alla nomina a liquidatore dell'avvocato D'Alessandro Salvatore;
Considerato che l'avv. D'Alessandro ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico, e che pertanto è necessario provvedere alla sua sostituzione;
Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni dell'avv. Salvatore D'Alessandro dall'incarico di liquidatore governativo della Cassa rurale di prestiti « Maria SS.ma degli Infermi » di Raffadali (Agrigento) ed in sua sostituzione è nominato liquidatore della Cassa stessa il sig. Pedalino Alfonso con le attribuzioni ed i poteri di cui alle citate leggi 6 giugno 1932, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1936 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(5)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 21 dicembre 1936-XV.
Nomina del liquidatore unico della Cassa rurale di Carpineto Romano (Roma), in liquidazione.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina creditizia;
Considerato che con deliberazione dell'assemblea generale dei soci in data 14 maggio 1931-IX la Cassa rurale di Carpineto Romano (Roma) veniva sciolta e messa in liquidazione e che la liquidazione della Cassa stessa veniva affidata a due liquidatori;
Considerato che la predetta liquidazione non si svolge con la necessaria regolarità e speditezza;
Ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla sostituzione degli attuali liquidatori;
Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Il sig. Renato Cappucci è nominato liquidatore unico della Cassa rurale di Carpineto Romano (Roma) in liquidazione con le attribuzioni ed i poteri di cui alle citate leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1936 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(6)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 21 dicembre 1936-XV.
Sostituzione del liquidatore della Cassa agraria « Nuova Italia » di Raffadali (Agrigento).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina creditizia;
Veduto il R. decreto 28 maggio 1934-XII, con il quale si provvedeva allo scioglimento ed alla messa in liquidazione della Cassa agraria « Nuova Italia » di Raffadali (Agrigento), nonchè alla nomina a liquidatore del comm. rag. Francesco Palermo, di Lazzarino;
Considerato che il predetto comm. rag. Palermo, per motivi di famiglia e di salute ha chiesto di essere sostituito nell'incarico di liquidatore;
Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del predetto liquidatore;
Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni del comm. rag. Francesco Palermo di Lazzarino, dall'incarico di liquidatore della Cassa agraria « Nuova Italia » di Raffadali (Agrigento), ed in sua sostituzione è nominato liquidatore l'avv. Antonino Martorana, con le attribuzioni e i poteri di cui alle citate leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1936 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(7)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 21 dicembre 1936-XV.
Nomina del liquidatore della Cassa agraria « Simetia » di Adrano (Catania), in liquidazione.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. decreto-legge 12 *marzo* 1936-XIV, *n.* 375, *recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito*

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina creditizia;
Considerato che la Cassa agraria « Simetia » di Adrano (Catania) è stata sciolta e messa in liquidazione con deliberazione dell'assemblea generale dei soci della Cassa stessa;
Considerato che la liquidazione della Cassa predetta non si svolge con la necessaria regolarità e speditezza;
Ritenuta, pertanto, la necessità di sostituire l'attuale liquidatore;
Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Il sig. cav. Orazio Guzzardi di Michele, è nominato liquidatore della Cassa agraria « Simetia » di Adrano (Catania) in liquidazione, in sostituzione del cav. Giuseppe Pilotta fu Giovambattista, con le attribuzioni di cui alle predette leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1936 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(8)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 26 dicembre 1936-XV.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di Casole Bruzio (Cosenza).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. decreto-legge 12 *marzo* 1936-XIV, *n.* 375, *recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito*

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di sciogliere e mettere in liquidazione la Cassa rurale di Casole Bruzio (Cosenza) con la speciale procedura regolata dalle disposizioni di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Ritenuto che la situazione dell'Azienda predetta rende necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito già concessa alla Cassa rurale di Casole Bruzio (Cosenza) è revocata e la Cassa stessa è messa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 dicembre 1936 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(13)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1936-XV.
Approvazione delle norme di procedura relative al giudizio arbitrale presso il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Trieste.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 4 del R. decreto 4 novembre 1928, n. 2325;
Ritenuta la convenienza che le norme di procedura del giudizio arbitrale di Trieste, approvate con decreto Ministeriale 21 giugno 1929, siano opportunamente modificate, in relazione anche al R. decreto-legge 26 luglio 1935, n. 1494, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 12;

Decreta:

Sono approvate le allegate « Norme di procedura relative al giudizio arbitrale presso il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Trieste ».

Roma, addì 29 dicembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: SOLMI.

Norme di procedura relative al giudizio arbitrale presso il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Trieste.

Art. 1.

Alla competenza del giudizio arbitrale presso il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Trieste sono deferite le controversie nascenti da affari commerciali su merci, compresi gli affari di assicurazione, trasporti e spedizioni di merci, purchè:
a) ognuna delle parti sia una società commerciale legalmente costituita od un consorzio industriale o economico, oppure una persona che si occupi professionalmente della produzione, del commercio o della lavorazione delle merci o derrate che formano l'oggetto dell'affare;
b) ambedue le parti abbiano convenuto per iscritto il deferimento delle controversie insorgenti fra le medesime al giudizio arbitrale.
Gli stranieri sono soggetti al giudizio arbitrale anche se non si trovino nelle condizioni prevedute nella lettera *a*), purchè ricorra la condizione indicata nella lettera *b*). Questa sussiste anche quando essi abbiano accettato senza riserve una fattura o uno stabilito contenente la clausola che deferisce al giudizio arbitrale presso il Consiglio provinciale dell'economia corporativa le controversie derivanti dall'affare concluso.

Art. 2.

Per la formazione del Collegio arbitrale il Comitato di presidenza del Consiglio provinciale dell'economia corporativa nomina gli arbitri in numero di almeno 40 tra i designati dalla Unione provinciale fascista del commercio, dall'Unione provinciale fascista dell'industria e dall'Unione provinciale fascista degli agricoltori della provincia.
Possono essere nominati arbitri solo i cittadini italiani.
L'ufficio di membro del Comitato suddetto è incompatibile con quello di arbitro.
Il presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa o chi ne fa le veci, provvede perchè vengano fatte tali designazioni.

Art. 3.

Gli arbitri vengono nominati per un triennio; quelli in carica conservano l'ufficio fino alla nomina dei nuovi.
Gli arbitri uscenti possono essere confermati.

Se per qualsiasi motivo un arbitro nel corso del triennio perde la qualità, in base alla quale è stato nominato, cessa di diritto dalla funzione di arbitro.

Se nel corso del triennio viene a mancare la quarta parte degli arbitri, si procederà con le stesse modalità indicate nell'articolo precedente, alla sostituzione dei membri mancanti.

Gli arbitri così nominati rimangono in funzione fino al termine del triennio in corso.

Art. 4.

L'ufficio di arbitro è onorario e gratuito. Chi viene nominato a tale ufficio non può essere esonerato se non per incapacità fisica o per altro grave motivo. In caso di rifiuto o di grave negligenza da parte di un arbitro il Comitato di presidenza del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, con decreto motivato deliberato dalla maggioranza dei tre quarti dei presenti, può pronunciare l'esclusione dell'arbitro dal novero dei giudici, con la condanna dell'arbitro ad un'ammenda di L. 400 a favore della Congregazione di carità di Trieste.

Il decreto di esclusione dev'essere notificato all'arbitro e contro il medesimo è ammesso il reclamo al Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Art. 5.

I nomi degli arbitri e ogni successivo cambiamento devono essere pubblicati a cura del Comitato di presidenza del Consiglio provinciale dell'economia corporativa nel suo albo e nel Foglio annunzi legali della provincia di Trieste.

Art. 6.

Gli arbitri devono prima di entrare in carica prestare giuramento davanti al presidente del Tribunale civile e penale di Trieste di assolvere fedelmente l'ufficio loro affidato nell'esclusivo interesse della giustizia, secondo le forme stabilite dall'art. 226 del Codice di procedura civile.

Il Comitato di presidenza del Consiglio provinciale dell'economia corporativa prende gli opportuni accordi col presidente del Tribunale per la prestazione del giuramento degli arbitri.

Art. 7.

Per ogni causa viene formato un Collegio arbitrale composto di arbitri, assistiti dal segretario.

Qualora dopo l'inizio della causa un arbitro debba essere sostituito, la causa dovrà essere riassunta, utilizzando la citazione, le prove raccolte e il verbale di udienza.

Art. 8.

Ciascuna parte, anche a mezzo del procuratore legale o dell'avvocato, ai sensi dell'art. 15, ha diritto di nominare un arbitro scegliendolo dalla lista. Se qualcuna delle parti omettesse a rifiutasse di scegliere l'arbitro la nomina verrà fatta dal presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa. In caso di consorzio di lite, ove i consorti non si accordino per la nomina dell'arbitro, la nomina spetta al presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa tra quelli proposti dai consorti.

I due arbitri nominati procedono quindi d'accordo alla nomina di un terzo arbitro, tra gli arbitri della lista, che fungerà da presidente. In caso di disaccordo o qualora nessuno dei due arbitri eserciti il diritto di nomina del presidente, questo viene nominato dal presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa tra gli arbitri della lista.

Art. 9.

L'arbitro può su domanda delle parti essere ricusato nei casi preveduti dagli articoli 116 e 117 del Codice di procedura civile.

La ricusazione deve essere proposta prima dell'inizio della discussione della causa, con ricorso motivato al presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa. L'arbitro deve astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da lui conosciuto, ancorchè non proposto, dandone notizia senza indugio al presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Sulla ricusazione di un arbitro, proposta da una parte e sulla astensione dell'arbitro proposta dall'arbitro stesso prima del giorno della discussione, può decidere il presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Ove il presidente non abbia deciso prima dell'inizio della discussione, la decisione è rimessa agli arbitri non ricusati. Decide in ogni caso il presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa quando i giudici ricusati siano più o quando manchi l'accordo tra i due giudici non ricusati nel decidere sulla ricusazione del terzo arbitro. Le disposizioni del precedente capoverso si applicano anche al caso in cui la ricusazione o l'astensione sia proposta nel giorno della discussione.

Se la ricusazione è ammessa, la parte interessata viene diffidata a notificare la nomina del nuovo arbitro in 24 ore. Qualora la parte sia assente o non ottemperi tempestivamente alla sostituzione, l'arbitro sostituto viene nominato tra gli arbitri della lista dal presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Se viene ammessa la ricusazione del presidente del Collegio arbitrale, alla sua sostituzione provvede parimenti il presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, secondo le norme dell'art. 8.

In caso di disaccordo sulla proposta di ricusazione tra più consorti in lite, la decisione sulla ricusazione e la nomina dei sostituti spetta in ogni caso al presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Art. 10.

La nomina di un arbitro a membro del Collegio arbitrale deve essere prontamente notificata all'arbitro stesso.

L'arbitro nominato non può astenersi dall'esercizio dell'ufficio, a meno che si trovi in uno dei casi previsti dall'art. 9 o sia impedito da malattia o da altro grave motivo riconosciuto legittimo dal presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, il quale in tutti i casi procede prontamente alla sostituzione nei modi indicati dagli articoli precedenti.

Art. 11.

L'Ufficio di segreteria del giudizio arbitrale è diretto da un segretario; possono essere anche nominati uno o più sostituti.

Il segretario ed i sostituti devono avere compiuto i 30 anni ed essere cittadini italiani, laureati in giurisprudenza e comprovare con altri titoli la loro speciale idoneità all'ufficio; essi devono essere scelti fra i funzionari facenti parte dell'Amministrazione del Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

La nomina del segretario e dei sostituti dev'essere approvata dal Ministro per la grazia e giustizia.

Il segretario e i sostituti, che nell'esercizio delle loro funzioni sono considerati pubblici ufficiali, devono davanti al procuratore generale della Corte di appello di Trieste, prestare giuramento di adempiere fedelmente i doveri del proprio ufficio nell'esclusivo interesse della giustizia.

Spetta al segretario del giudizio arbitrale; curare i rapporti tra le parti e il giudizio arbitrale; ricevere i ricorsi; provvedere alla citazione delle parti; dare alle parti le istruzioni in merito alla forma di procedimento; sorvegliare le notificazioni e il procedimento per la costituzione del Collegio; fissare le udienze, abbinando, ove del caso, le cause tra le stesse parti; provvedere sulle istanze consensuali di proroga, se presentate prima del giorno della discussione, nonchè sulle domande di desistenza; stendere i verbali di udienza; e in genere sorvegliare sulla retta osservanza della forma del procedimento e assolvere tutte le attribuzioni a lui demandate dal presente regolamento.

Il segretario prende parte, con voto consultivo, alla deliberazione della sentenza arbitrale e di ogni altra ordinanza del Collegio in corso di causa, controfirmando la sentenza e le ordinanze.

Art. 12.

La domanda introduttiva della lite è proposta mediante ricorso da depositarsi nella Cancelleria del giudizio arbitrale, in originale e in tante copie quanti sono gli interessati ai quali deve essere notificato, anche in relazione alle norme degli articoli 136, 137 e 138 del Codice di procedura civile.

Il ricorso deve contenere il nome delle parti, la loro professione, la loro residenza, le ragioni e l'oggetto della domanda e deve essere sottoscritto dalla parte o dal procuratore.

Il segretario del giudizio arbitrale fissa in calce al ricorso stesso il termine per la designazione degli arbitri; fissa inoltre l'udienza di comparizione per la discussione della causa e provvede a notificare immediatamente agli interessati d'ufficio a spese della parte attrice, con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno, copia del ricorso con l'udienza di comparizione.

L'originale del ricorso rimane negli atti del giudizio.

Art. 13.

La spedizione della lettera raccomandata sarà fatta dal segretario del giudizio arbitrale, uniformandosi alle norme del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2393. Le stesse norme si applicano anche per la consegna della lettera all'interessato.

Per la notificazione di ricorsi all'estero si osservano le convenzioni internazionali.

Art. 14.

La discussione dinanzi al Collegio arbitrale è pubblica, salvo che per ragioni di moralità o di ordine pubblico il Collegio non deliberi di escludere la pubblicità. Al presidente del Collegio spetta la polizia dell'udienza.

Art. 15.

Le parti possono stare in giudizio personalmente o a mezzo di rappresentanti.

Le parti o coloro che stanno in giudizio per esse, possono comparire in giudizio personalmente: possono anche farsi rappresentare o assistere da un procuratore legale o da un avvocato.

Art. 16.

Se all'udienza fissata per la comparizione delle parti o se in altra qualsiasi udienza comparisce una sola delle parti, la causa prosegue in contumacia dell'altra. Qualora la parte non comparsa intervenga nell'ulteriore corso della causa, essa può proporre le sue ragioni e conclusioni, ma gli atti precedenti del giudizio conservano il loro effetto. Se ad una qualsiasi delle udienze non comparisce nè la parte attrice, nè la parte convenuta, il Collegio considera cessato il giudizio.

Art. 17.

Il Collegio arbitrale, prima di iniziare la discussione della causa o di esperire il tentativo per la conciliazione tra le parti, deve esaminare, anche d'ufficio, e stabilire la propria competenza. L'incompetenza può essere dichiarata anche in corso di causa.

L'onere delle prove delle circostanze decisive per la competenza, in quanto queste non siano a conoscenza del Collegio, spetta all'attore anche se il convenuto non vi contraddica.

Se il Collegio arbitrale si dichiara incompetente, l'attore deve rifondere al convenuto le spese della comparsa all'udienza.

Art. 18.

Se le parti dichiarano concordemente al Collegio di essere addivenute ad un componimento della lite, il Collegio prende atto di tale dichiarazione e considera esaurita la causa.

In ogni caso il Collegio arbitrale prima di iniziare la discussione deve tentare un equo componimento tra le parti. Questo tentativo dev'essere rinnovato durante il giudizio ogni qualvolta se ne presenti l'opportunità.

Art. 19.

Qualora il componimento non riesca, il Collegio arbitrale dispone la discussione immediata della causa.

La procedura viene determinata dal Collegio in quanto non dispone il presente regolamento.

Se il Collegio autorizza le parti a presentare deduzioni scritte, queste devono essere prodotte in due esemplari, di cui uno dev'essere notificato alla controparte, l'altro dev'essere unito agli atti processuali.

Il Collegio arbitrale raccoglie le prove che ritiene necessarie per la decisione della controversia.

Quando non possa raccogliere direttamente prove che siano indispensabili, può richiedere il pretore del luogo dove la prova dev'essere raccolta.

Se la prova debba eseguirsi fuori del Regno, la richiesta deve farsi nelle forme stabilite dal diritto internazionale per il tramite, ove occorra, del procuratore del Re.

Art. 20.

Il segretario del giudizio arbitrale deve formare il verbale di udienza.

Il verbale deve essere firmato dal presidente del Collegio, dal segretario e dalle parti o dai loro procuratori.

Art. 21.

Il Collegio arbitrale valuta le prove secondo il suo libero convincimento e giudica secondo equità; deve però conservare le disposizioni di legge aventi carattere imperativo.

Art. 22.

La sentenza arbitrale è deliberata in seduta segreta a maggioranza assoluta di voti, osservate le norme dell'art. 359 del Codice di procedura civile.

La sentenza arbitrale deve contenere:

1) la data;

2) il nome degli arbitri che presero parte alla decisione;

3) il nome e cognome delle parti e il loro domicilio e residenza;

4) il tenore delle conclusioni delle parti, escluso il fatto ed i motivi;

5) i motivi in fatto e in diritto;

6) il dispositivo;

7) la sottoscrizione di tutti gli arbitri che l'hanno pronunciata e del segretario.

Art. 23.

La sentenza arbitrale deve essere pubblicata dal segretario non più tardi della prima udienza successiva al giorno in cui fu sottoscritta.

Il segretario dà notizia alle parti dell'avvenuta pubblicazione della sentenza mediante lettera raccomandata.

Art. 24.

La sentenza arbitrale è notificata ai sensi degli articoli 367, 368 e 369 del Codice di procedura civile. Le copie della sentenza da notificarsi sono spedite a richiesta e spese della parte interessata dal segretario del giudizio arbitrale.

Art. 25.

Le spese e competenze dovute al giudizio arbitrale sono fissate in apposita tariffa proposta dal Comitato di presidenza del Consiglio provinciale dell'economia corporativa ed approvata dal procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste.

Entrambi le parti rispondono solidalmente delle competenze e spese dovute al giudizio arbitrale.

Il presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa può esigere che prima della discussione della causa venga depositato un congruo importo a copertura delle spese.

La sentenza arbitrale deve contenere la precisa tassazione delle spese, le quali stanno a carico della parte soccombente, se con riguardo alle circostanze il Collegio arbitrale non abbia diversamente deciso. Nella liquidazione delle spese non possono essere comprese competenze dovute a più di un difensore.

Art. 26.

Contro la sentenza del Collegio arbitrale non sono ammessi gravami tranne quanto è disposto nell'articolo seguente.

Art. 27.

La sentenza del Collegio arbitrale può essere impugnata per nullità, non ostante qualunque rinuncia:

1° se la sentenza sia stata pronunciata sopra un compromesso invalido, ovvero fuori dei limiti della competenza del Collegio arbitrale;

2° se il Collegio arbitrale non sia stato costituito regolarmente e in particolare se abbia preso parte alla discussione un arbitro ricusato a sensi dell'art. 9;

3° se sia mancata la regolare costituzione delle parti in giudizio o se, in caso di contumacia, la parte non sia stata regolarmente citata;

4° se non sono state osservate le forme prescritte dall'art. 22 del presente regolamento;

5° se la sentenza abbia violato norme imperative di legge.

La domanda di nullità si propone davanti all'autorità giudiziaria di Trieste che sarebbe stata competente per valore a conoscere della controversia.

Il termine per proporre la domanda di nullità è quello per appellare dalle sentenze del Tribunale e decorre dalla notificazione della sentenza.

Quando sia dichiarata la nullità della sentenza arbitrale, l'autorità giudiziaria medesima pronuncia anche sul merito della controversia.

Art. 28.

Se il Collegio arbitrale si è dichiarato incompetente subentra senz'altro la competenza del giudice ordinario.

Art. 29.

La sentenza arbitrale è titolo esecutivo. L'esecuzione a norma del Codice di procedura civile ha luogo in base a copia della sentenza rilasciata dal segretario con l'attestazione della sua forza esecutiva.

La domanda di nullità non sospende l'esecuzione; ma, qualora la sentenza arbitrale sia stata impugnata per nullità, l'autorità giudiziaria davanti alla quale è stata proposta l'impugnazione, può, per gravi motivi su domanda della parte, ordinare la sospensione temporanea della esecuzione ovvero subordinare l'esecuzione alla prestazione di idonea cauzione. In tal caso si applica la disposizione dell'art. 53 del R. decreto 31 agosto 1901, n. 413.

Art. 30.

Tutti gli atti relativi al giudizio arbitrale vengono registrati in apposito libro protocollo.

L'originale della sentenza arbitrale, il verbale di udienza e tutti gli altri atti di causa devono essere conservati nella segreteria del giudizio arbitrale. Le sentenze devono essere iscritte in ordine cronologico in un registro speciale.

Le parti possono prendere in ogni tempo ispezione degli atti di causa, tranne i verbali delle deliberazioni del Collegio arbitrale, e chiederne a loro spese copie ed estratti.

Art. 31.

Il giudizio arbitrale rimane sotto l'alto controllo del Ministro per la grazia e giustizia, il quale può in ogni momento ordinare ispezioni ed accertamenti.

La segreteria del giudizio arbitrale è sottoposta alla vigilanza diretta del procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste, al quale entro il primo trimestre di ogni anno dev'essere presentato il prospetto statistico dell'attività svolta dal giudizio arbitrale nell'anno precedente.

Art. 32.

Il presente regolamento entrerà in vigore nel trentesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 33.

I giudizi iniziati anteriormente alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento saranno proseguiti e definiti nelle forme e con le norme precedentemente in vigore.

Fino alla nomina degli arbitri a norma delle disposizioni del presente regolamento, rimarranno in carica gli arbitri esistenti.

Art. 34.

Il procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste, previa autorizzazione del Ministro per la grazia e giustizia, ha facoltà di emanare le norme di servizio che, in esecuzione del presente regolamento, ritenesse opportune per il funzionamento del giudizio arbitrale.

Visto, *il Ministro*: SOLMI.

(6291)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato al Senato del Regno nella seduta del 17 dicembre 1936-XV, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2097, concernente la soppressione delle cartoline postali in esenzione di tassa spedite dalle truppe mobilitate in Africa Orientale Italiana.

(18)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Ai sensi e agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica l'avvenuta presentazione all'on. Presidenza della Camera dei deputati, per la conversione in legge, dei seguenti disegni di legge:

1. — Disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1236, relativo all'assegnazione alla Procuratoria di S. Marco del contributo di L. 1.500.000 per i lavori di conservazione e restauro della Basilica di San Marco in Venezia (presentato alla Camera dei deputati il 15 luglio 1936-XIV. Stampato n. 1282).

2. — Disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1280, relativo all'approvazione ed esecuzione della Convenzione italo-romena, firmata in Roma il 28 aprile 1936-XIV, per la nomina del prof. Claudio Isopescu alla cattedra di lingua e letteratura romena presso la Regia università di Roma (presentato alla Camera dei deputati il 15 luglio 1936-XIV. Stampato n. 1281).

3. — Disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1369, relativo al conferimento, a titolo d'onore, della laurea o del diploma agli studenti militari caduti in Africa Orientale (presentato alla Camera dei deputati il 4 agosto 1936-XIV. Stampato n. 1299).

4. — Disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1529, relativo alla gestione finanziaria ed amministrativa dei lavori di scavo o di sistemazione delle antichità di Ercolano e Capri (presentato alla Camera dei deputati il 24 agosto 1936-XIV. Stampato n. 1318).

5. — Disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1541, relativo alla prestazione del giuramento da parte dei membri degli Istituti di ricerca scientifica (presentato alla Camera dei deputati il 2 settembre 1936-XIV. Stampato n. 1329).

(19)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 46 — Numero del certificato provvisorio: 48032 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Banca d'Italia di Milano — Intestazione: Messori Giuseppe fu Savino — Capitale L. 600.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 47 — Numero del certificato provvisorio: 15291 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Banca d'Italia di Verona — Intestazione: Banda Carlo fu Galeazzo — Capitale L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 48 — Numero del certificato provvisorio: 1850 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione: 22 dicembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Banca d'Italia di La Spezia — Intestazione: Cattani Erminio fu Venanzio — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 49 — Numero del certificato provvisorio: 7574 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione: 10 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Banca d'Italia di Campobasso — Intestazione: Baccari Francesco fu Giuseppe — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 50 — Numero del certificato provvisorio: 5788 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Banca d'Italia di Treviso — Intestazione: Paron Pierina di Pietro Isacco — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 51 — Numero del certificato provvisorio: 1708 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione: 14 dicembre 1936 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Banca d'Italia di Verona — Intestazione: Fiorio Agostino fu Giovanni — Capitale: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 52 — Numero del certificato provvisorio: 7338 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione: 11 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Banca d'Italia di Udine — Intestazione: Missio Giovanni fu Antonio — Capitale: L. 100.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 23 dicembre 1936 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(6279)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Si comunica che il giorno 13 settembre 1936-XIV venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella Ricevitoria postale di Viciomaggio, provincia di Arezzo.

(25)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Casole Bruzio (Cosenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito ed alla messa in liquidazione della Cassa rurale di Casole Bruzio (Cosenza) secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

L'avv. Giuseppe Magliari è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di Casole Bruzio (Cosenza) ed i sigg. Intrieri Francesco, Caruso prof. Ernesto e don Francesco Vecchi sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 66 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo III, del ripetuto Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 dicembre 1936 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(14)

Nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Sellano (Perugia).

Con decreto di S. E. il Capo del Governo in data 21 dicembre 1936-XV, il signor rag. Luigi Tacchi di Umberto è stato nominato commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Sellano (Perugia).

(9)

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Carovilli (Campobasso).

Con decreto di S. E. il Capo del Governo in data 21 dicembre 1936-XV, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Cassa comunale di credito agrario di Carovilli (Campobasso) ed è stato nominato il sig. Biasella dott. Giuseppe a commissario straordinario.

(10)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti e risparmi di Chersano, con sede in Fianona, in liquidazione.

Il giorno 20 del mese di novembre 1936-XV in Fianona, nella sede della Cassa rurale di prestiti e risparmi di Chersano, riunitosi il Comitato di sorveglianza nominato con disposto di S. E. il Governatore della Banca d'Italia, n. 100, del 15 ottobre a. c. presenti i sigg.: Zagabria Edoardo fu Giuseppe, de Domiziani Vittorio di Rodolfo, Stefani Massimiliano fu Ferdinando, presa visione del Regio decreto 12 marzo 1936-XIV, n. 375, a maggioranza di voti, nomina suo presidente il sig. de Domiziani Vittorio di Rodolfo, affidandogli i poteri previsti dalla suddetta disposizione.

Fianona, 20 novembre 1936 - Anno XV

Massimiliano Stefani, de Domiziani Vittorio, Edoardo Zagabria.

(22)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Saletto di Montagnana.

L'anno 1936 addì 22 dicembre a ore 18 nella sede della Cassa rurale di Saletto.

In seguito ad invito del commissario straordinario sig. Scorsato Olinto si convocò il Comitato di sorveglianza nelle persone dei signori: Fritegotto Antonio fu Lorenzo, De Marchi Luigi fu Carlo, Donà Andrea di Andrea, allo scopo di procedere alla nomina del presidente in seno al Comitato stesso a sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375.

Seguita la votazione nei modi prescritti dalla legge riuscì eletto con voti due il sig. Donà Andrea a presidente del Comitato di sorveglianza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il commissario straordinario:
Olinto Scorsato.

Il Comitato di sorveglianza:
Donà Andrea - Fritegotto Antonio - De Marchi Luigi.

(20)

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti « S. Giuseppe » di Regalbuto, in liquidazione.

L'anno 1936-XV, il giorno 22 del mese di dicembre in Regalbuto e nei locali della Cassa rurale depositi e prestiti « S. Giuseppe » in liquidazione, si sono riuniti i signori: cav. notaio Vito Patti, Cardaci Giuseppe di Vincenzo e Sapuppo Vito fu Giuseppe, membri del Comitato di sorveglianza della liquidazione della Cassa anzidetta nominati con decreto del 4 corr. dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, per procedere alla elezione del loro presidente a norma del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375.

Il sig. Cardaci Giuseppe prende la parola e propone che la nomina cada sul cav. notaio Vito Patti; il sig. Sapuppo si associa.

Procedutosi alla votazione, ad unanimità di voti emessi per acclamazione, è risultato eletto presidente del Comitato di sorveglianza il cav. notaio Vito Patti che dichiara di accettare.

Letto ed approvato il seguente verbale viene sottoscritto come segue:

Cav. notaio Vito Patti - Giuseppe Cardaci di Vincenzo - Sapuppo Vito fu Giuseppe.

(21)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

(*Omissis*);

Decreta:

A parziale modifica del proprio decreto n. 14867 del 7 luglio 1936, la signora Boselli Rosa di Angelo è dichiarata vincitrice del concorso per il posto di levatrice condotta del comune di Gallo.

Il prefetto: GAZZERA.

(6297)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.